CAMERA DEI DEPUTATI N. 4549

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINISCALCHI, ACQUARONE, ADDUCE, ANGIONI, ANNUNZIATA, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BERTUCCI, DORINO BIANCHI, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOLOGNESI, BORRIELLO, BULGARELLI, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONI, CARRA, CASTAGNETTI, CENNAMO, CENTO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CIALENTE, CIMA, COLUCCINI, CORDONI, CRISCI, CUSUMANO, D'ALIA, DAMIANI, DEGENNARO, DEIANA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FANFANI, FIORI, FIORONI, FRANCI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, LABATE, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, LUMIA, LUONGO, LUSETTI, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZUCA, PAPPATERRA, PECORARO SCANIO, LUIGI PEPE, PISA, PISAPIA, PISTONE, POTENZA, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, RUSSO SPENA, SANZA, SASSO, SERENI, SODA, SQUEGLIA, TOLOTTI, TRUPIA, VIANELLO, VIGNI, VIOLANTE, ZANELLA, ZANOTTI

Istituzione della Giornata nazionale per la pace, contro la pena di morte e contro ogni forma di conflitto bellico

Presentata il 10 dicembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente iniziativa è stata concepita nell'ambito di una sentita esigenza di saldare il patrimonio comune della cultura della pace, con le radici di una moderna funzione della pena, concepita nel rispetto della dignità dell'uomo e della sua centralità.

La contrarietà ad ogni forma di conflitto bellico e l'avversione nei confronti della pena di morte nei sistemi processuali, rappresentano, dunque, due caratterizzanti princìpi scaturiti dal medesimo patrimonio di valori etici e culturali, impressi indelebilmente nella Carta costituzionale.

Sul punto, due articoli della Costituzione rappresentano le direttrici lungo le quali si snoda la celebrazione di una giornata che fornisca slancio vitale alla non violenza e alla contrarietà alla cultura della morte.

Il primo, l'articolo 11, afferma solennemente che « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali »; il secondo, l'articolo 27, espressamente stabilisce che, nel nostro ordinamento « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Dalla sintesi delle richiamate disposizioni, può svilupparsi una riflessione unitaria in relazione alla assoluta contrarietà verso ogni forma e tipologia di aggressione estrema della vita umana.

Le recenti e drammatiche vicende terroristiche, che hanno sconvolto le coscienze di noi tutti, evidenziano altresì l'esistenza di una cultura « della morte » e della soppressione dell'avversario, cultura che è stata alimentata e incoraggiata da integralismi fanatici.

A tali irreversibili scelte di lotta e di affermazione delle proprie idee, dei propri convincimenti, delle proprie culture, è necessario contrapporre il rispetto della vita come valore supremo ed assoluto che non può e non deve mai essere sacrificato.

Il rispetto della vita, tuttavia, oltre che permeare la scelta di una comunità contro le violenze e gli integralismi in genere, trova naturale estensione anche in ordine alla risposta punitiva dello Stato nei confronti dei cittadini che violano la legge penale.

In molti Stati, ancora oggi, nel terzo millennio, nei sistemi processuali è in vigore la pena capitale, una risposta punitiva estrema ed irreversibile che connota la sanzione di un carattere brutale e repressivo « senza ritorno ».

Il rispetto della vita, senza deroghe e senza distinguo, deve rappresentare la risposta culturale ed etica da contrapporre al dilagante disprezzo della stessa, sempre più praticato e diffuso ed assolutamente innaturale anche quando è prodotto dalla disperazione per le iniquità dei sistemi economici e sociali.

La « cultura della pace » va esaltata come bene supremo del mondo moderno; la « cultura della morte » va contrastata anche attraverso la promozione di specifiche iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, principalmente diretta ai giovani, del dialogo della solidarietà, della tolleranza, del rifiuto della violenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la « Giornata nazionale per la pace, contro la pena di morte e contro ogni forma di conflitto bellico », allo scopo di accrescere e di consolidare la consapevolezza sociale ed etica in ordine ai temi di una cultura della pace contro la violenza.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad individuare il giorno di celebrazione della « Giornata nazionale per la pace, contro la pena di morte e contro ogni forma di conflitto bellico ».

ART. 2.

1. In occasione della « Giornata nazionale per la pace, contro la pena di morte e contro ogni forma di conflitto bellico », la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove l'organizzazione delle seguenti attività:

a) incontri ed eventi di sensibilizzazione sui temi della pace e della non violenza;

b) iniziative atte a contribuire in modo positivo alla diffusione della cultura non violenta e pacifista, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle università;

c) campagne di informazione e di promozione, a livello nazionale, contro la pena di morte;

d) convegni e premi finalizzati alla promozione di iniziative a sostegno della pace e della divulgazione di una cultura non violenta;

e) iniziative per favorire le organizzazioni di volontariato, religiose e laiche, operanti nel territorio nazionale, dedite ad

una costante campagna di sensibilizzazione sui temi del rispetto della vita e della non violenza.

ART. 3.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri nomina una commissione deputata alla promozione e al coordinamento delle attività di cui all'articolo 2.

€ 0,30

14PDL0054320